

Norme & Tributi Fisco e lavoro

Anno Cigs tagliato persone non fa formazione

Ammortizzatori

In vigore da oggi le sanzioni in caso di assenza dai corsi di formazione

La riduzione se si perde almeno un quarto delle ore senza giustificazione

Matteo Prioschi

Arrivano le sanzioni per i lavoratori in Cigs che non partecipano, senza giustificato motivo, alle iniziative di formazione e di riqualificazione connesse alla fruizione dell'ammortizzatore sociale. Modulazione delle sanzioni e modalità di accertamento sono contenute nel decreto 2 agosto 2022 del ministero del Lavoro pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi.

L'obbligo di formazione è stato previsto dalla legge di Bilancio 2022 e le modalità di erogazione della formazione stessa sono state disciplinate dal decreto 142 del ministero del Lavoro, sempre del 2 agosto, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 28 settembre. Peraltro, come già evidenziato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 agosto), quest'ultimo Dm ha smorzato l'obbligo generale previsto dalla legge, affermando che la partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale scatta «dalle ore previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale all'esito della procedura di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2015, numero 148, ovvero nell'ambito delle procedure sindacali promosse all'accesso all'anno di integrazione salariale, ricorrendo al contributo dai Fondi di solidarietà».

Per quanto concerne il lavoro, la norma prevede che, in caso di mancata partecipazione, scattano sanzioni da un minimo di una mensilità di trattamento di integrazione salariale alla decadenza da quest'ultimo. Il Dm 140/2022 in vigore da oggi stabilisce che, ad assenze non giustificate comprese tra il 25% e il 50% delle ore complessive di ognuno dei corsi proposti, corrisponda una riduzione dell'indennità pari a un terzo del totale, con un minimo di una mensilità. Se le assenze sono tra il 50 e l'80%, viene tagliata la metà delle mensilità spettanti, sempre con il minimo di

un mese. A oltre l'80% di assenze corrisponde la decadenza dal trattamento di integrazione salariale. Le somme saranno recuperate escludendo la contribuzione figurativa e l'eventuale assegno al nucleo familiare.

Il decreto individua quali sono le assenze giustificate:

- stato di malattia o infortunio documentato;
- servizio civile di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, con esibizione dell'ordine di comparire;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- limitazione legale della mobilità personale;
- qualsiasi altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè quando non c'è possibilità di variazione di carattere soggettivo o personale del lavoratore.

Competenti accertare la mancata partecipazione sono gli ispettori territoriali del lavoro, sulla base dei registri dell'ente che eroga la formazione. Il recupero degli importi sarà effettuato dall'ente o dai fondi di solidarietà bilaterale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contributi omessi, l'interesse sale all'8%

Inps

Modifiche decise per l'aumento di 75 punti base deciso dalla Bce

Cambia l'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: lo ha comunicato l'Inps con la circolare 124/2022 di ieri. L'intervento fa seguito all'innalzamento di 75 punti base del tasso di interesse

sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, deciso dalla Bce il 27 ottobre e che passa al 2% dal 2 novembre prossimo. Come conseguenza, dalla stessa data l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili in base all'articolo 2, comma 11, del Dl 338/1989 sale all'8% annuo, così come l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi. In quest'ultimo caso il nuovo tasso sarà applicato dalla contribuzione di ottobre.

A livello di sanzioni, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera

a), comma 8, dell'articolo 116, della legge 388/2000, si sale al 7,50% annuo, stessa misura che si applica anche con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, dell'articolo 116, comma 8.

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 388/2000, saranno calcolate nella misura del 2 per cento. Nell'ipotesi di evasione di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

—N.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Affitti, remissione in bonis per la revoca della cedolare secca

Locazioni

Modello Rli da inviare entro il 30 novembre e sanzione di 250 euro

Luciano De Vico

La remissione in bonis è applicabile anche alla comunicazione tardiva della revoca della cedolare secca, come chiarito dall'agenzia delle Entrate nella risposta all'istanza di interpellato 530/2022.

Il caso esaminato riguarda un contribuente che, in relazione a un contratto di locazione abitativa con durata dal 1° dicembre 2020 al 1° dicembre 2023 assoggettato a cedolare, ha comunicato al conduttore la revoca dell'opzione a partire dal 1° dicembre 2021, ma ha dimenticato di trasmetterla alle Entrate, senza quindi versare l'imposta di registro, e intende ora sanare l'omissione avvalendosi della remissione in bonis.

Si ricorda che l'istituto della remissione in bonis, introdotto dall'articolo 2 del decreto legge 16/2012, consente al contribuente di accedere a benefici fiscali o a regimi opzionali la cui applicazione

risulta subordinata alla preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti se, oltre ad avere i requisiti fissati dalla norma di riferimento, esegue l'adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versa la sanzione minima prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 471/1997, attualmente pari a 250 euro, senza possibilità di compensazione.

Nonostante il caso prospettato dall'istante non sia propriamente riconducibile alla fattispecie, poiché non riguarda la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi

opzionali, l'agenzia delle Entrate ha ugualmente ritenuto applicabile la remissione in bonis «per motivi di equità e trasparenza che caratterizzano i rapporti con l'Amministrazione finanziaria».

Al fine di perfezionare la revoca, quindi, il contribuente dovrà inviare il modello Rli entro il 30 novembre 2022 (scadenza del termine per presentare il modello Redditi 2022), versare 250 euro (codice tributo «8114») senza possibilità di compensazione per la remissione in bonis e versare l'imposta di registro dovuta maggiorata delle sanzioni e degli interessi avvalendosi del ravvedimento operoso. Nella dichiarazione dei redditi in corso di presentazione, inoltre, il canone di locazione dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

È indispensabile, infine, che il contribuente abbia adottato un comportamento coerente con la scelta operata e quindi, nel caso specifico, abbia tempestivamente comunicato al conduttore la propria decisione di revocare l'opzione per la cedolare e non abbia corrisposto l'imposta sostitutiva per l'anno di riferimento (il secondo anno di locazione per l'istante). In difetto, la revoca avrà effetto a decorrere dall'annualità successiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

Le condizioni

Remissione in bonis anche per la comunicazione tardiva della revoca della cedolare. È indispensabile che il contribuente abbia adottato un comportamento coerente con la scelta e quindi abbia comunicato al conduttore la revoca dell'opzione per la cedolare e non abbia versato la sostitutiva

Congedi post maternità ampliati solo dal 13 agosto

Welfare

Illustrate le modalità di applicazione delle novità introdotte dal Dlgs 105/2022

Ilaria Ioannone Gabriele Sepio

Congedo di paternità obbligatorio e congedo parentale con regole differenti qualora fruiti prima del 13 agosto scorso. Con la circolare 122/2022, Inps ha fornito numerose indicazioni per la gestione dei periodi di assenza correlati alla nascita o all'adozione di un figlio, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 105/2022 che ha introdotto diverse novità.

Il congedo di paternità obbligatorio ha ora una durata di dieci giorni anche non continuativi ma non frazionabili a ore (20 giorni con parto plurimo) e viene riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi i domestici e gli agricoltori a tempo determinato e quelli della pubblica amministrazione.

Le nuove regole si applicano alle nascite con data effettiva o presunta pari o successiva al 13 agosto 2022 (entrata in vigore del Dlgs 105/2022) e se il parto è avvenuto prima ma il lavoratore si trova nelle condizioni di fruire del congedo (0 dei giorni residui di quello in precedenza normato dalla legge 92/2012).

A quest'ultimo riguardo, l'Inps riporta l'esempio di un dipendente che nei primi giorni di agosto ha fruito due giorni di congedo della legge 92/2012 e che dopo il 13 agosto può utilizzare otto di quelli del Dlgs 105/2022.

Il periodo massimo di congedo parentale indennizzabile sale da sei a nove mesi totali in un arco temporale che passa da sei a 12 anni del figlio o dall'ingresso in famiglia. Il congedo parentale per chi ha reddito inferiore all'interesse

A fronte di due lavori part time contemporanei è possibile utilizzare l'astensione su uno solo

2,5 volte la pensione minima, passa da otto a 12 anni.

Dei nove mesi, ogni genitore ha uso esclusivo di tre mesi, più altri tre suddivisibili tra i due. Resta la durata massima complessiva di 10 mesi (elevabile a 11 se il padre ne utilizza più di tre) e quelli dei singoli: sei mesi per la madre, sei o sette mesi per il padre. Il genitore solo ha diritto a 11 mesi, di cui nove indennizzati (che diventano 11 se il reddito è sotto la soglia prevista).

Ai congedi fruiti prima del 13 agosto si applicano le regole preesistenti, a quelli dal 13 agosto si applicano le nuove. Per periodo a cavallo di tale data, i congedi verranno «spezzati» e gestiti dall'Inps secondo le rispettive norme. Può accadere, inoltre, che successivamente al 13 agosto si possa accedere a congedi indennizzati dopo che si è fruito di congedi non indennizzati in quanto, con le disposizioni precedenti, si era superato il limite di giorni.

La circolare illustra anche le novità per gli iscritti alla gestione separata e a quella degli autonomi, nonché le situazioni che si possono verificare con genitori iscritti a gestioni previdenziali differenti.

A fronte di più rapporti di lavoro part time, l'Inps fa queste due precisazioni:

- se c'è interdizione a una attività, si può fruire del congedo parentale per l'altra, anche negli stessi giorni;
- se ci sono due part time orizzontali, si può fruire del congedo solo per uno, ma i giorni vengono contati per intero e non a metà.

—M.Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

NT+FISCO
AGRICOLTURA/Sul biometano gli incentivi raddoppiano
Contributo in conto capitale del 40% e tariffa incentivante sulla produzione

netta per una durata di 15 anni.
di **Alessandra Caputo**
e **Marcello Valenti**
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilssole24ore.com

Enti del Terzo settore, cambio di qualifica con troppi vincoli

Non profit

Documento del Consiglio nazionale commercialisti sul Dl Semplificazioni

Ilaria Ioannone Gabriele Sepio

Publicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) il documento di ricerca sulle novità introdotte per gli enti del Terzo settore (Ets) dal decreto Semplificazioni fiscali (Dl 73/2022 convertito dalla legge 122/2022). Un contributo con l'obiettivo di fornire ai professionisti che, dovranno accompagnare le realtà non profit nel percorso di accesso al Registro, una chiave di lettura degli interventi normativi che hanno interessato il Codice del terzo settore (Cts).

Particolare attenzione viene dedicata alle novità inserite all'articolo 79 e più nello specifico alla nozione di «costi effettivi» (comma 2) e all'efficacia del mutamento della qualifica dell'ente da non commerciale a commerciale. Con riferimento al primo aspetto, il Consiglio nazionale valorizza l'intervento normativo introdotto dal Semplificazioni fiscali ribadendo come la possibilità di far riferimento alla più ampia definizione di «costo pieno» consenta agli Ets di includere oltre ai costi diretti anche quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, compresi quelli finanziari e tributari.

Qualche riflessione tecnica riguarda la modifica introdotta al comma 5-ter dell'articolo 79 che consente, nei primi due periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore delle disposizioni fiscali, che il mutamento di qualifica

da Ets non commerciale a commerciale abbia effetto solo dal periodo d'imposta successivo.

Una disposizione, così modificata, che il Consiglio nazionale ritiene «insoddisfacente» in quanto limitata a un breve lasso temporale. Viene, infatti, avanzata la proposta di introdurre un ulteriore correttivo al comma 5-ter che garantisca - anche a regime - che il mutamento della qualifica operi sempre a partire dal periodo di imposta successivo. Una modifica che consentirebbe di non incorrere nelle conseguenze derivanti dall'acquisizione retroattiva di ente commerciale (i.e. ricostruzione contabile, liquidazione Iva e imposte calcolate sulle entrate percepite da inizio esercizio). Sempre con riferimento all'articolo 79, inoltre, correttamente il Consiglio nazionale evidenzia la necessità di fornire chiarimenti sul tipo di valutazione da operare sui costi. A rigore, infatti, in caso di un Ets che esercita due o più attività di interesse generale sarebbe più opportuno prevedere una valutazione in via complessiva e non «analitica» per ogni attività di interesse generale.

Viene, infine, valutata positivamente la modifica all'articolo 88 (de minimis) che consentirebbe agli enti che forniscono servizi economici di interesse generale di fruire di un plafond superiore (500mila euro nell'arco di tre esercizi) rispetto a quello iniziale (200mila).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DL SEMPLIFICAZIONI

Le modifiche

Sotto la lente del Cndcec le modifiche del Dl 73/2022 (decreto semplificazioni) sul Terzo settore. Particolare attenzione ai «costi effettivi» e all'efficacia del mutamento della qualifica dell'ente da non commerciale a commerciale

Credito per il riacquisto dopo la vendita della casa comprata con l'ex coniuge

Immobili

Ininfluenza la precedente acquisizione del 50% dopo la separazione

Angelo Busani

Compete il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa al contribuente che compri una nuova abitazione dopo aver venduto quella che gli era stata attribuita (in esenzione da imposta) in conseguenza di un accordo patuito in sede di separazione o divorzio. È quanto l'agenzia delle Entrate afferma nella risposta a interpellato 531/2022, affrontando un caso inedito, così sintetizzabile:

- 1 Tizio compra un'abitazione nel 2005 insieme alla moglie Caia beneficiando dell'agevolazione prima casa;
- 2 Tizio e Caia si separano nel 2020 e si accordano che Tizio acquisti la quota di metà di titolarità di Caia (questo acquisto è esente da tassazione in base all'articolo 19, legge 74/1987 per essere una sistemazione patrimoniale pattuita, appunto, in sede di procedura di separazione coniugale o di divorzio);
- 3 Tizio nel 2021 vende la casa in questione e nel 2022, entro

un anno dalla vendita del 2021, compra un'altra casa con l'agevolazione prima casa.

La questione è dunque se Tizio possa beneficiare del credito d'imposta previsto, nel caso di riacquisto infrannuale, dall'articolo 7 della legge 488/1998; questione che si pone in quanto il credito d'imposta che si matura con il riacquisto infrannuale consiste nel portare in diminuzione, dall'imposta di registro dovuta per l'atto di riacquisto, l'imposta di registro o l'Iva che Tizio pagò per comprare la sua quota di proprietà nel 2005.

La risposta delle Entrate è, dunque, positiva, per la ragione che l'atto del 2020, con il quale Tizio ha acquistato la quota del 50% in esecuzione degli accordi di separazione, «non configura un acquisto di un nuovo immobile». In altre parole, nella vicenda descritta, l'episodio del 2020 non è da tenere in considerazione ed è quindi da reputare come se non si fosse mai verificato.

Il credito d'imposta provocato dal riacquisto infrannuale matura:

- sia nel caso in cui il contribuente compri la prima casa, la vende ed, entro un anno dalla vendita, compri un'altra prima casa;
- sia nel caso in cui il contribuente compri la prima casa e successivamente compri un'altra abitazione con l'agevolazione prima casa e, entro un anno da quest'ultimo acquisto, venda la casa oggetto del primo acquisto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA